

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

### DI INIZIATIVA POPOLARE

SOTTOSCRIZIONE TRAMITE PEC DELLE  
INIZIATIVE POPOLARI DI REFERENDUM O  
PER LA PROPOSTA DI LEGGI E  
REGOLAMENTI



## CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Vidimazione digitale ai sensi dell'art.  
20 del d.lgs. 82/2005 e dell'art. 3 del  
DPCM 13/11/2014

Il dirigente delegato dal Presidente

**Presentatore ufficiale:**

Loris Palmerini , nato a Padova il 29 luglio 1968

**Sostituti:**

Raffaele Tortato, nato a Marcon (VE) il 26 agosto 1962  
Francesca Senettin, nata a Cavalese (TN) il 6 aprile 1980

### RELAZIONE

*Le tecnologie informatiche permettono da molto tempo una maggiore partecipazione dell'elettorato al processo istituzionale di decisione regolamentare e legislativa, ma poche e marginali sono state le esperienze di partecipazione democratica che hanno visto l'utilizzo di tali tecnologie.*

*L'art.123. c.1 della Costituzione recita "Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali."*

*Fra gli strumenti di partecipazione dell'elettorato sono dunque costituzionalmente previsti l'iniziativa del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione, e l'iniziativa per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.*

*Nella Regione Veneto le iniziative popolari di legge o regolamento o per un referendum sono sottoposte al filtro di un notevole numero di sottoscrizioni di elettori, che secondo la legge devono essere apposte su moduli specifici timbrati dal Presidente del Consiglio regionale, la firma dei sottoscrittori deve essere autenticata da soggetti autorizzati che impegnano il tempo del personale nei comuni e spesso anche al di fuori, ed in particolare la raccolta delle firme in strada richiede notevoli costi che ai proponenti vengono compensati solo in piccola parte.*

*La presente proposta di legge, di iniziativa popolare, affianca al sistema di sottoscrizione su carta la sottoscrizione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) che semplifica enormemente il lavoro dei proponenti per la raccolta firme, non complica in nulla il procedimento dell'ente regionale, ma soprattutto aumenta di molto la partecipazione dell'elettorato all'iniziativa politica anche grazie alla comodità nel sottoscrivere.*

*Come noto la PEC è un sistema di posta elettronica che coinvolgendo un terzo (il gestore) permette di sostituire la classica raccomandata con un forma elettronica. Al vantaggio della velocità ed economicità si aggiungono anche alcuni altri vantaggi. Il primo è che il mittente ed il destinatario sono già noti e sono stati verificati dai gestori di transito della PEC. A questo riguardo diverse sentenze hanno stabilito che per le sue caratteristiche la corrispondenza tramite PEC rende certi non solo il mittente ed il destinatario, ma quando il mittente accompagna la PEC con copia di documenti di identità firmati, il tutto corrisponde, per l'amministrazione pubblica, ad un documento elettronicamente firmato a tutti gli effetti, e quindi sostitutivo di quello cartaceo nel procedimento. Altro vantaggio della PEC è che poiché i contenuti trasmessi restano memorizzati per anni negli archivi del gestore del servizio PEC, e sono a disposizione per ogni eventuale controllo anche a distanza di tempo, la PEC agisce anche come sistema di certificazione dei contenuti.*

*Il presente testo di legge, pur conservando la modalità tradizionale di sottoscrizione di una iniziativa popolare di legge, ossia su modelli a stampa predisposti, permette all'elettore di sottoscrivere tramite il semplice invio di una PEC contenente tutti i dati necessari per identificarlo con certezza (ossia cognome, nome, data e luogo di nascita, ecc come modello a stampa) e con riportata la determinazione della volontà di sottoscrivere la proposta di legge.*

*La proposta di legge prevede che al fine di accertare la volontà del mittente di sottoscrivere una proposta legge, la PEC da lui inviata dovrà contenere:*

- *in allegato i file PDF del testo integrale della PdL e della Relazione di presentazione, predisposti dai proponenti e confermati e memorizzati dall'ufficio regionale;*
- *in allegato le due foto in formato JPEG del fronte e del retro del documento di identità del sottoscrittore;*
- *in chiaro nel testo della PEC la frase "sottoscrivo i documenti allegati".*

*Per non gravare l'ente regionale in alcun modo con adempimenti aggiuntivi, le sottoscrizioni via PEC verranno inviate dai sottoscrittori ai proponenti l'iniziativa (analogamente a quando raccolgono la firma sui moduli a stampa), e questi ultimi avranno l'onere, prima della consegna, di ordinare le sottoscrizioni ricevute via PEC in un modo che mima il modulo cartaceo e con modalità predeterminata chiaramente definita e quindi sempre uguale e prevedibile. La modalità di deposito all'ente renderà la valutazione di questi dati facile quanto quella dei dati su modulo a stampa tradizionale, anzi con il vantaggio che l'ente potrà perfino eventualmente effettuare delle verifiche sui dati. Infatti i presentatori dovranno depositare un unico dispositivo di memorizzazione (ovviamente libero da virus) contenente tutte le PEC di sottoscrizione ricevute, che sarà un dispositivo removibile di memorizzazione collegabile con interfaccia USB (onnipresente in ogni PC), quindi ad esempio una comune chiavetta o un disco portatile) che già oggi al costo di poche decine di euro sono capaci di contenere i dati per molte migliaia di sottoscrizioni e relativi allegati. Ma non solo, la proposta di legge stabilisce che le PEC di sottoscrizione dovranno essere registrate nel dispositivo di memorizzazione ciascuna in una propria cartella numerata secondo l'ordine di arrivo,*

contenente la PEC del sottoscrittore ( quindi memorizzando anche l'identificativo della PEC ) con i relativi allegati ( quindi la relazione, il testo della proposta e la copia del documento di riconoscimento). Insomma la legge disciplina la modalità di organizzazione dei dati nel dispositivo di memorizzazione in modo che ne sia facile la consultazione.

All'ente verrà fornito anche l'elenco delle PEC che in pratica sostituisce i moduli a stampa sottoscritti ed autenticati, un elenco redatto riportando in prima colonna il numero di cartella contenente i documenti con la PEC e gli allegati, i dati del sottoscrittore come previsti dal modello a stampa, ma riportante l'identificativo della PEC in sostituzione della firma. Tale elenco di sottoscrizioni PEC sarà presente in un file del dispositivo già definito in modo standard, e comunque verrà ugualmente presentato un elenco stampato da presentarsi unitamente agli altri moduli a stampa firmati manualmente.

Come per le sottoscrizioni sul modello a stampa, anche le sottoscrizioni via PEC andranno corredate con i certificati elettorali rilasciati dai comuni (anche cumulativi) in tal modo lasciando del tutto invariata la procedura di presentazione delle sottoscrizioni, ma lasciando all'ente tutti i dati per la verifica di queste sottoscrizioni tramite PEC. La proposta di legge infatti prevede che l'unità di memorizzazione di tutte le PEC non venga restituita (il costo è di poche decine di euro), ma è dato modo all'ufficio ricevente di stabilire, se possibile, le modalità per l'eventuale copia o la trasmissione telematica in una unica soluzione. I responsabili del sistema informativo si occuperanno della memorizzazione e del backup di tali dati (comunque ricevuti) inserendoli nel normale ciclo già seguito per gli altri dati dell'ente.

#### **FINALITÀ**

La presente relazione illustrativa allegata alla proposta di legge di iniziativa popolare, entrambi scritti da Loris Palmerini, realizzano un sistema integrativo di sottoscrizione delle iniziative popolari, tramite PEC, per cui la partecipazione al processo di iniziativa popolare risulterà più facile e democratico, enormemente più economico per i proponenti, e pure l'ente ne trarrà un risparmio poiché la legge prevede che non vi sia alcun rimborso per le sottoscrizioni tramite PEC.

#### **Articolo 1**

##### **(Modalità di sottoscrizione tramite PEC delle iniziative popolari.)**

1. Nella procedura per l'iniziativa popolare per un referendum o la proposta popolare di legge o la proposta popolare di un regolamento, la sottoscrizione degli elettori prevista dalla legge regionale può avvenire, oltre che con le modalità già previste, anche tramite l'invio di una email PEC indirizzata ad un indirizzo PEC dei proponenti l'iniziativa, indirizzo che dovrà essere comunicato al consiglio regionale prima che venga usato per lo scopo.
2. L'elettore che intende sottoscrivere sottoscrittore tramite PEC le proposte di cui al punto 1, dovrà inviar una PEC riportante nella stessa i propri dati, ossia per esteso il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché il Comune dove l'elettore è iscritto nelle liste elettorali, includendo la frase "sottoscrivo i documenti allegati", ed allegando alla PEC i due file in formato PDF contenenti rispettivamente il testo integrale della proposta e la relazione di presentazione, e allegando alla PEC le due foto in formato JPEG del fronte e del retro del documento di identità del mittente che siano leggibili.
3. I due file in formato PDF di cui al comma 2 saranno copie di quelli restituiti dall'ente regionale ai proponenti l'iniziativa.

#### **Articolo 2**

##### **(Modalità di consegna delle PEC di sottoscrizione delle iniziative popolari.)**

1. Le PEC di sottoscrizione devono essere consegnate contemporaneamente alle sottoscrizioni tradizionali, ma memorizzate in un unico dispositivo libero da virus collegabile con interfaccia USB che resterà agli archivi dell'ente ricevente e non verrà rimborsato. L'ufficio ricevente può indicare eventuali restrizioni tecniche riguardo al filesystem del dispositivo USB, e se possibile (come alternativa e su propria determinazione) può accettare la consegna tramite spedizione telematica di un unico file compresso. Ciascuna PEC con relativo certificato di identificazione e allegati va memorizzata in una propria cartella denominata con il solo numero progressivo di ordine di ricezione. Nella cartella che contenente tutte le cartelle con le PEC i proponenti predisporranno un file testo semplice TXT dal nome "sottoscrizioni.csv", contenente, distanziati ciascuno da una tabulazione, gli elementi della sottoscrizione, ossia il numero di arrivo della PEC (corrispondente alla cartella che la contiene) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del sottoscrittore, il Comune dove l'elettore è iscritto nelle liste elettorali, la data di ricezione del messaggio, l'identificativo del messaggio PEC. Al momento della consegna delle sottoscrizioni, insieme agli altri moduli a stampa sottoscritti manualmente, va consegnata una stampa leggibile del file sottoscrizioni.csv che dovrà essere corredata degli stessi certificati previsti per le sottoscrizioni su moduli a stampa.
2. Le sottoscrizioni raccolte tramite PEC non danno diritto ad alcun rimborso ai proponenti l'iniziativa.

#### **Articolo 3**

##### **(Clausola di neutralità finanziaria.)**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

#### **Articolo 4**

##### **(Entrata in vigore.)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

#### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Informativa trattamento dei dati personali – Proposta di legge di iniziativa popolare  
Il Consiglio regionale del Veneto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito

all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

## 2. Finalità del trattamento

I suoi dati personali verranno trattati ai fini dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare presentata ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione Veneto e degli artt. 44 e 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Veneto e della L.r. n. 1/1973

## 3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici coerenti con le finalità per cui sono stati conferiti e sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

## 4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento

I dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 (Finalità del trattamento) sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale individuati quali persone autorizzate al trattamento. Possono venire a conoscenza dei suoi dati anche i componenti del Consiglio e della Giunta regionali e i componenti del Consiglio. Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.

## 5. Periodo di conservazione

I dati a lei riferiti saranno conservati illimitatamente.

## 6. Diritti dell'interessato

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. Il modello è reso disponibile nella sezione privacy del Sito Web del consiglio regionale alla voce Diritti degli Utenti "interessati".

## 7. Contatti

- Titolare del trattamento: Consiglio Regionale del Veneto con sede a Venezia, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, 30124 Venezia. PEC [Protocollo@legalmail.com](mailto:Protocollo@legalmail.com)
- Delegato al Trattamento dei dati: Dirigente del Servizio Affari e Rapporti Istituzionali
- Responsabile della protezione dei dati: [RPD@consiglioveneto.it](mailto:RPD@consiglioveneto.it)